



Accesso a un avvocato come mezzo di prevenzione dei maltrattamenti

*Estratto dal 21° Rapporto Generale del CPT,
pubblicato il 2011*

18. La possibilità per le persone in stato di arresto di avere accesso a un avvocato durante il fermo di polizia è una garanzia fondamentale contro i maltrattamenti. L'esistenza di tale possibilità avrà un effetto dissuasivo su quanti potrebbero essere inclini a maltrattare le persone in stato di fermo. Inoltre, un avvocato è in grado di prendere le misure appropriate nel caso si verificano dei maltrattamenti.

19. Per essere pienamente effettivo, il diritto di accesso a un avvocato dovrebbe essere garantito a ogni persona arrestata fin dall'inizio della privazione della libertà¹. In effetti, il CPT ha constatato a più riprese che il periodo immediatamente successivo alla privazione della libertà è quello che comporta un rischio più elevato di intimidazioni e di maltrattamenti fisici. Inoltre, il diritto di accesso a un avvocato dovrebbe applicarsi fin dal momento della privazione della libertà, indipendentemente dall'esatta posizione giuridica della persona arrestata; più precisamente, l'esercizio di tale diritto non dovrebbe dipendere dal fatto che sia stato notificato ufficialmente alla persona interessata l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il fatto che è "indagata". Ad esempio, numerosi sistemi giuridici in Europa prevedono la possibilità di convocare, – e obbligare a rimanere – in un locale della polizia le persone durante un certo periodo di tempo in quanto "testimoni" o "persone informate sui fatti"; il CPT sa per esperienza che, in alcuni casi, le persone convocate corrono seri rischi di maltrattamenti.

20. Ogni persona privata della libertà dovrebbe godere del diritto di accesso a un avvocato, a prescindere dal reato di cui è sospettata, per quanto "minore" possa essere. In numerosi paesi visitati dal CPT, le persone possono essere private della libertà per più settimane, in relazione a cosiddetti illeciti "amministrativi". Il Comitato non vede nessuna ragione valida per privare tali persone del diritto di accesso a un avvocato. Inoltre, il Comitato ha frequentemente constatato l'esistenza di una prassi secondo la quale delle persone, sospettate in realtà di reati, sono ufficialmente trattenute in relazione a un illecito amministrativo, allo scopo di evitare che siano loro accordate le garanzie applicabili ai procedimenti nei confronti dei sospettati di un'infrazione penale; il fatto di escludere certe infrazioni dal campo d'applicazione del diritto di accesso a un avvocato comporta inevitabilmente il rischio del ricorso a tali scappatoie.

¹ Naturalmente, in funzione delle circostanze del caso, il diritto di accesso a un avvocato può prendere effetto anche prima.

21. Il diritto di accesso a un avvocato dovrebbe del pari applicarsi indipendentemente dalla “gravità” del reato di cui è sospettata la persona arrestata. In realtà, le persone sospettate di reati particolarmente gravi possono appartenere alle categorie che corrono maggiori rischi di maltrattamenti, e che hanno quindi maggiormente bisogno dell’assistenza di un avvocato. Il CPT si oppone pertanto alle misure che prevedono il rifiuto sistematico, per un determinato periodo, dell’accesso a un avvocato per le persone sospettate di certe fattispecie di reato (ad esempio, i reati ai sensi delle disposizioni normative in materia di lotta al terrorismo). Occorrerebbe valutare a seconda dei casi se le restrizioni al diritto di accesso a un avvocato sono giustificate, e non fare dipendere la decisione dalla categoria del reato.²

22. Il CPT riconosce pienamente che possa essere necessario, in casi eccezionali, ritardare per un certo periodo l’accesso di una persona indagata all’avvocato di sua scelta. Questo non dovrebbe tuttavia comportare la totale negazione del diritto di accesso a un avvocato durante tale periodo. In questi casi, deve essere disposto l’accesso a un altro avvocato indipendente, di cui si possa essere certi che non comprometterà i legittimi interessi dell’indagine. È del tutto possibile prendere in anticipo le disposizioni soddisfacenti per questo tipo di situazione, in consultazione con l’ordine locale degli avvocati.

23. Il diritto di accesso a un avvocato durante il fermo di polizia deve includere il diritto di incontrarlo in privato. È evidentemente essenziale, in quanto garanzia contro i maltrattamenti (e non solo come mezzo per garantire un equo processo) che l’avvocato possa essere fisicamente presente e comunicare direttamente con la persona arrestata. Rappresenta il solo modo valido per valutare con accuratezza lo stato fisico e psicologico dell’interessato. Qualora l’incontro con l’avvocato non dovesse svolgersi in privato, la persona trattenuta potrebbe non sentirsi libera di rivelare la maniera in cui è trattata. A partire dal momento in cui si accetta che, in casi eccezionali, tale avvocato possa non essere quello scelto dalla persona arrestata, ma un altro, scelto secondo una procedura precedentemente convenuta, il CPT non vede la necessità di prevedere delle deroghe alla riservatezza dei colloqui tra l’avvocato e la persona interessata.

24. Il diritto di accesso a un avvocato dovrebbe comprendere altresì il diritto che sia presente e che possa intervenire durante ogni interrogatorio condotto dalla polizia. Naturalmente, ciò non dovrebbe impedire alla polizia di iniziare immediatamente a interrogare una persona arrestata che abbia esercitato il diritto di avere accesso a un avvocato, anche prima che quest’ultimo possa essere disponibile, se è necessario per questioni urgenti, né dovrebbe escludere la possibilità di sostituire un avvocato che impedisca il buon svolgimento di un interrogatorio. Detto ciò, qualora si verificassero tali situazioni, la polizia dovrebbe essere tenuta a rendere conto delle sue decisioni.

25. Infine, per rendere pienamente effettivo nella pratica il diritto di accesso a un avvocato durante il fermo di polizia, dovrebbero essere prese appropriate disposizioni, fin da questa prima fase del procedimento penale, per le persone che non siano in grado di pagare un avvocato.

² Ci si può riferire alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso *Salduz c. Turchia* (27 novembre 2008), nella quale la Corte ha ritenuto che “...l’articolo 6§1 [della Convenzione europea dei diritti dell’uomo] richiede, in regola generale, che sia consentito l’accesso a un avvocato.... a meno che sia dimostrata, alla luce delle circostanze specifiche del caso, l’esistenza di ragioni impellenti per limitare tale diritto.” (paragrafo 55).